

## DOCUMENTO INFORMATIVO<sup>1</sup>

Il presente documento, che integra quanto già previsto nei prospetti informativi relativi all’offerta di fondi comuni di investimento istituiti e gestiti da Soprarno SGR S.p.A. (di seguito anche “Soprarno” o “SGR”), contiene le informazioni che consentono ai partecipanti di prendere le decisioni in materia di investimento in modo consapevole.

La seguente informativa concerne:

- 1.le strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini nella gestione di OICR (“best execution policy”);
2. la strategia per l’esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti;
3. la trattazione dei reclami;
4. gli incentivi;
5. le regole generali per la gestione dei conflitti di interesse.

\*\*\*\*\*

### 1. STRATEGIA DI ESECUZIONE E DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI NELLA GESTIONE DEGLI OICR (“best execution policy”)<sup>2</sup>

Nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, la SGR ha adottato tutte le misure ragionevoli al fine di ottenere per i Fondi gestiti il miglior risultato possibile (c.d. “best execution”), quando trasmette ordini su strumenti finanziari per conto dei Fondi gestiti.

La SGR ha elaborato e applica una Strategia di Trasmissione ed Esecuzione degli ordini in cui ha selezionato, per ciascuna categoria di strumenti finanziari, i soggetti negoziatori in possesso di esperienza e *know how* specifici che consentono, ragionevolmente, di ottenere il miglior risultato possibile in modo duraturo.

La SGR ha selezionato gli intermediari cui trasmette gli ordini sulla base delle loro strategie di esecuzione.

La SGR acquisisce la *Execution Policy* degli intermediari negoziatori e ne verifica la coerenza e la successiva applicazione con la propria strategia di *best execution*.

<sup>1</sup> Informazioni ai sensi del Regolamento CONSOB “intermediari” n.1690 del 29/10/2007 e del Regolamento Congiunto Banca d’Italia e CONSOB del 29/10/2007.

<sup>2</sup> Art. 68-70 Regolamento Intermediari 16190/07 CONSOB

I Fattori di Esecuzione presi in considerazione dalla SGR al fine di garantire la *Best Execution* sono: prezzo dello strumento finanziario; costi di esecuzione; rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento; natura dell'ordine; ogni altra considerazione rilevante all'esecuzione dell'ordine.

La SGR, al fine di stabilire l'importanza relativa dei suddetti Fattori di Esecuzione, nell'ambito della prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, tiene conto degli obiettivi, della politica di investimento e dei rischi specifici del Fondo, delle caratteristiche dell'ordine, delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell'ordine e delle condizioni di liquidabilità dei medesimi, nonché delle caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.

Il miglior risultato possibile è in ogni caso determinato considerando quali Fattori di Esecuzione prevalenti il prezzo dello strumento finanziario ed i costi relativi all'esecuzione (c.d. Corrispettivo Totale).

Date le attuali difficoltà di gestione dei regolamenti su più sistemi di *settlement* di uno stesso titolo, la SGR si riserva inoltre di tenere in considerazione, ai fini della *Best Execution*, ulteriori Fattori di Esecuzione rispetto al corrispettivo totale, in presenza di: particolarità degli ordini, particolarità degli strumenti finanziari, particolarità dei soggetti negozianti.

In tali casi si dà rilevanza al fattore rapidità e probabilità di regolamento, scegliendo soluzioni caratterizzate da efficienti processi di *settlement*.

La SGR revisiona la Strategia di Trasmissione ed Esecuzione, con periodicità almeno annuale e al verificarsi di circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile.

Soprarno SGR ha scelto di mantenere una buona diversificazione dei negozianti per poter cogliere le varie opportunità di mercato e garantire ai clienti in ogni momento la miglior esecuzione degli ordini.

Su sito internet della SGR sono disponibili informazioni più dettagliate, l'elenco degli intermediari negozianti e il documento informativo sulle strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini nel servizio di gestione collettiva del risparmio.

## **2. STRATEGIA PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI INERENTI AGLI STRUMENTI FINANZIARI DEGLI OICR GESTITI**

La Soprarno SGR s'impegna ad esercitare in modo ragionevole e responsabile i diritti di voto di pertinenza degli strumenti finanziari di natura azionaria presenti nei portafogli degli OICR dalla stessa gestiti.

Il voto è esercitato nell'interesse esclusivo dei clienti e con l'unica finalità di accrescere, nel lungo periodo il valore degli investimenti.

L'esercizio dei diritti di voto di pertinenza degli strumenti finanziari compresi nei patrimoni ricevuti in delega di gestione resta di esclusiva competenza dei soggetti deleganti, pertanto non viene esercitato dalla SGR, salvo richiesta specifica dei clienti.

La SGR esercita i diritti di voto avendo a riferimento la totalità degli strumenti finanziari di natura azionaria detenuti dagli OICR gestiti. In linea di principio, la SGR ha la facoltà di esercitare il diritto di voto nei confronti degli emittenti quotati di cui detiene, complessivamente, almeno:

- lo 0,5% della capitalizzazione di borsa delle aziende large cap
- il 2% della capitalizzazione di borsa delle aziende small/medium cap.

La Società si riserva di non esercitare il diritto di voto di nei casi in cui tale esercizio potrebbe non tradursi, a tutti gli effetti in un vantaggio per i propri clienti. Ad esempio nel caso in cui il superamento della soglia prevista abbia carattere temporaneo, o nel caso in cui i costi amministrativi associati a tale processo siano elevati in relazione agli ammontari effettivamente detenuti ed alla concreta possibilità di influenzare il voto assembleare.

Non è comunque esclusa la possibilità di esercitare il diritto di voto anche in caso di partecipazioni inferiori alla soglia sopra indicata o in società non quotate, laddove tale esercizio possa apparire opportuno o strettamente necessario in relazione alla tutela degli interessi dei propri clienti.

La Società non esercita il diritto di voto inerente alle azioni di pertinenza dei patrimoni gestiti emesse da società direttamente o indirettamente controllanti.

La Società non può delegare a società del proprio gruppo, o a esponenti di queste, l'esercizio del diritto di voto a essa spettante, salvo che si tratti di altre SGR.

Il diritto di voto può essere esercitato anche attraverso le modalità del "voto per corrispondenza" o del "voto elettronico" da parte di un responsabile, di un gestore o di un altro dipendente appositamente individuato, in virtù di specifica delega rilasciata dall'Amministratore Delegato.

Nel caso in cui la Società deleghi ad un terzo l'esercizio dei diritti di voto provvede sempre ad impartire esplicite istruzioni per l'esercizio di tali diritti, nel rispetto dell'esclusivo interesse dei propri clienti.

La Società provvede a formalizzare e conservare apposita documentazione da cui risulti il processo decisionale seguito per l'esercizio del voto e di altre facoltà inerenti agli strumenti finanziari in gestione e le ragioni della decisione adottata quando il voto riguardi una società del gruppo di appartenenza della SGR.

Dei comportamenti tenuti in assemblea, in relazione alla loro rilevanza, viene informata la clientela nella relazione annuale o in altra forma idonea, previamente stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

### **3. RECLAMI**

La SGR adotta una procedura finalizzata ad una sollecita trattazione dei reclami presentati dagli investitori. La trattazione dei reclami è affidata alla Funzione di Compliance. I reclami sono registrati in un apposito registro elettronico che prevede la conservazione degli elementi essenziali di ogni reclamo pervenuto e delle misure adottate per la risoluzione dei casi specifici.

Il cliente che intende esporre un reclamo alla SGR inoltra una richiesta scritta a mezzo raccomandata a:

**SOPRARNO SGR S.P.A**  
**Ufficio Compliance**  
**Via Teatina, 1**  
**50123 Firenze**

In alternativa i reclami possono essere inviati via fax al numero 055/2633398 oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: [soprarnosgr@legalmail.it](mailto:soprarnosgr@legalmail.it) (con allegata copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).

La SGR tratterà i reclami ricevuti con la massima diligenza comunicando per iscritto al cliente, a mezzo lettera raccomandata A/R, le proprie determinazioni nel termine massimo di 60 giorni dalla ricezione del reclamo. I dati e le informazioni concernenti i reclami saranno conservati nel registro dei reclami istituito dalla SGR.

Restano fermi i diritti e le garanzie previsti dal D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e integrazioni in materia di tutela dei dati personali.

Ulteriori dettagli sono disponibili su richiesta dell'investitore.

Presso la CONSOB è stato istituito l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) quale sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie. L'accesso all'arbitro è gratuito per l'investitore. Possono essere sottoposte all'Arbitro le controversie (fino ad un importo richiesto di € 500.000) relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio. Il diritto di ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile.

Affinché il ricorso possa essere ricevuto sulla controversia non devono essere pendenti al momento del ricorso altre procedure di risoluzione extragiudiziale; inoltre è necessario che l'investitore abbia già presentato un reclamo a Soprarno SGR S.p.A. al quale sia stata fornita risposta, ovvero sia trascorso il termine di 60 giorni dalla presentazione dello stesso senza alcun riscontro. Il ricorso deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo all'intermediario.

Maggiori informazioni sul funzionamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie e sulle modalità di presentazione del ricorso sono disponibili sul sito [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it)

#### **4. INCENTIVI**

In conformità alla normativa applicabile Soprarno SGR ha adottato una procedura interna in materia di incentivi.

##### **Incentivi corrisposti a terzi**

A fronte dell'attività di promozione e collocamento nonché dell'attività di assistenza fornita in via continuativa nei confronti dei partecipanti ai Fondi, anche per le operazioni successive alla prima sottoscrizione, la SGR, in base alla convenzione di collocamento sottoscritta col singolo Soggetto incaricato al collocamento, riconosce una parte della propria remunerazione percepita a titolo di commissione di gestione. Tale retrocessione varia in base agli accordi intercorsi con i singoli collocatori ed è commisurata alla natura e all'insieme dei servizi di assistenza che il Soggetto incaricato al collocamento si è impegnato a prestare al cliente finale. Per tutti i Fondi, inoltre, è prevista, a favore del Soggetto incaricato al collocamento, l'erogazione completa delle commissioni di sottoscrizione, qualora eventualmente applicate. Nella Parte II del Prospetto è indicata la misura media della quota parte della commissione di gestione corrisposta.

A favore dei “clienti professionali” come definiti nell’Allegato 3, punto I e punto II del Regolamento CONSOB n. 16190 del 2007, richiamato dall’art. 26, comma. 1, lett. d dello stesso Regolamento, che abbiano stipulato con la Società di Gestione un apposito accordo, possono essere retrocesse, le provvigioni di gestione e/o incentivo, a valere sulle quote sottoscritte dei Fondi di cui al presente Prospetto. La retrocessione potrà essere riconosciuta dalla SGR qualora il Cliente abbia sottoscritto le quote direttamente, ovvero presso un soggetto autorizzato al collocamento dei Fondi qualora il cliente abbia sottoscritto le quote presso quest’ultimo con esclusione dei Fondi di classe “B”.

La retrocessione di commissioni di gestione/incentivo a favore di specifici investitori (anche clienti retail, non professionali) è ammissibile, in quanto volta ad accrescere a qualità del servizio, nel caso in cui si avveri almeno una delle seguenti condizioni:

- costituisce un’agevolazione finanziaria subordinata alla sottoscrizione di un ammontare minimo significativo del prodotto (2% del patrimonio del fondo minimo 1.000.000) che consente all’OICR di trarre un beneficio in termini di accrescimento del patrimonio e conseguente maggiore diversificazione degli investimenti o riduzione dei costi addebitabili (es. riduzione delle commissioni di negoziazione)
- è eseguita a favore di un intermediario e dette commissioni sono riaccreditate al cliente finale oppure ad un OICR.

#### **Incentivi ricevuti da terzi**

La SGR assegna integralmente al patrimonio degli OICVM gestiti, gli eventuali incentivi, ottenuti nella forma di retrocessioni commissionali, relativi all’investimento in parti di OICVM terzi.

## **5. REGOLE GENERALI PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE**

Nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, la SGR adotta ogni misura ragionevole per identificare e gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere fra la SGR (e/o i soggetti rilevanti alla stessa riconducibili) e gli OICR gestiti ed i loro partecipanti ovvero tra i partecipanti e gli OICR o tra i diversi OICR gestiti.

Ai fini della gestione dei conflitti di interesse la SGR adotta, ai sensi della normativa vigente misure organizzative e procedure idonee ad evitare che:

- il patrimonio degli OICR sia gravato da oneri altrimenti evitabili o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettanti;
- i conflitti incidano negativamente sugli interessi degli OICR gestiti e dei loro partecipanti.

La politica di gestione adottata dalla SGR tiene conto delle circostanze, di cui la SGR è a conoscenza, connesse con la struttura e le attività dei soggetti rilevanti.

La Società individua le situazioni di conflitto d’interessi almeno con riguardo:

- a. alla selezione degli investimenti;
- b. alla scelta delle controparti contrattuali;
- c. all'esercizio del diritto di voto.

I Clienti potranno in ogni momento richiedere alla SGR maggiori informazioni in merito alla politica di gestione dei conflitti di interesse adottata o consultare i documenti di riferimento direttamente sul sito della SGR.

\*\*\*\*\*

Sul sito della SGR [www.soprarnosgr.it](http://www.soprarnosgr.it) sono disponibili i documenti concernenti:

- La Politica di gestione dei Conflitti d'Interesse
- La Strategia di trasmissione e esecuzione degli ordini nella gestione degli OICR ("Best execution Policy")

## **INFORMAZIONI GENERALI**

### **CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA**

La Direttiva Comunitaria 2004/39/CEE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (c.d. Direttiva MIFID – Markets in Financial Instruments Directive) così come recepita da parte dell'ordinamento italiano prevede la classificazione dei Sottoscrittori che accedono ai servizi di investimento, nelle seguenti categorie:

- a) Controparte qualificata;
- b) Cliente professionale (privato ovvero pubblico);
- c) Cliente al dettaglio.

Alla predetta classificazione corrisponderà un diverso grado di tutela attribuito dalla normativa in materia di servizi di investimento, principalmente per quanto riguarda gli obblighi informativi a carico degli intermediari, la valutazione dell'appropriatezza e/o dell'adeguatezza in relazione ai servizi di investimento proposti, la politica di esecuzione e la gestione degli ordini.

### **CONTROPARTE QUALIFICATA**

Sono Controparti Qualificate i Sottoscrittori a cui sono prestati i servizi di esecuzione di ordini e/o di negoziazione per conto proprio e/o di ricezione e trasmissione ordini, definiti come tali dall'articolo 6, comma 2-quater, lettera d), numeri 1), 2), 3) e 5) del Decreto Legislativo n. 58 del 1998 (c.d. Testo Unico della Finanza).

Sono altresì Controparti Qualificate le imprese, a cui sono prestati i servizi menzionati al precedente capoverso, che siano qualificate come tali, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, della direttiva n. 2004/39/CEE, dall'ordinamento dello Stato comunitario in cui hanno sede.

### **CLIENTE PROFESSIONALE**

Un "Cliente Professionale" è un Sottoscrittore che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume.

La vigente normativa definisce le categorie di Clienti Professionali di diritto (quali a titolo non esaustivo banche, imprese di investimento, assicurazioni e OICR) e di Clienti professionali su richiesta, dettagliando le modalità di passaggio tra le due diverse categorie. Vengono inoltre previsti dal legislatore i criteri alla base della valutazione dei passaggi tra Cliente al dettaglio e Cliente professionale (o viceversa) e le comunicazioni in capo all'intermediario.

### **CLIENTE AL DETTAGLIO**

Tutti i Sottoscrittori che non rientrano nelle precedenti categorie vengono definiti "al Dettaglio" indipendentemente dalla soglia di rilevanza dell'investimento.

La classificazione dei Sottoscrittori viene effettuata e comunicata a questi ultimi dal Soggetto incaricato al collocamento.

E' diritto del Sottoscrittore richiedere in qualsiasi momento al Soggetto incaricato al collocamento, una diversa classificazione.

Nel caso di Cliente al Dettaglio, il Soggetto incaricato al collocamento modificherà la classificazione del richiedente esclusivamente qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il Soggetto incaricato al collocamento riceva comunicazione scritta da parte del "Cliente al Dettaglio" relativa all'intenzione di essere trattato come "Cliente Professionale";
- b) il Soggetto incaricato al collocamento accerti la sussistenza in capo al Richiedente di almeno due delle seguenti condizioni:

- il Richiedente abbia effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- il valore del portafoglio di strumenti finanziari del richiedente, inclusi i depositi in contante, superi 500.000,00 EUR;
- il Richiedente lavori o abbia lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga

la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

c) oltre alla ricorrenza dei presupposti di cui al precedente punto, il Soggetto incaricato al collocamento effettui, con esito positivo, una valutazione della competenza, esperienza e conoscenze del Richiedente sulla base di una specifica procedura interna.

La procedura per il passaggio da “Cliente al Dettaglio” a “Cliente Professionale” prevede altresì che il Soggetto incaricato al collocamento invii al richiedente una comunicazione scritta con l’indicazione delle protezioni e dei diritti di indennizzo che verranno meno con tale cambio di classificazione e il richiedente ulteriormente dichiari, per iscritto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita delle protezioni stabilite dalle norme di legge e/o di regolamento pro tempore vigenti a favore dei soli soggetti rientranti nella categoria del “Cliente al Dettaglio”.

Nel caso di Cliente Professionale, la richiesta di downgrade deve essere presentata in forma scritta al Soggetto incaricato al collocamento.

Il Soggetto incaricato al collocamento informerà per iscritto Soprarno SGR delle diverse classificazioni attribuite alla Clientela.

#### **DIRITTO DI RECESSO**

Se la sottoscrizione viene effettuata fuori sede, si applica una sospensiva di sette giorni per un eventuale ripensamento da parte dell’investitore. In tal caso, l’esecuzione della sottoscrizione ed il regolamento dei corrispettivi avverranno una volta trascorso il periodo di sospensiva di sette giorni. Entro tale termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo alla SGR o ai soggetti incaricati del collocamento. Detta facoltà di recesso non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale o le dipendenze dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto incaricato della promozione e del collocamento nonché ai versamenti successivi e alle operazioni di passaggio tra Fondi (c.d. switch) stante la consegna preventiva al Sottoscrittore del KIID.

In base all’ Art.67-duodecies, commi 4 e 5, del D.Lgs. 6 settembre 2005 n.206 (Codice del Consumo), il recesso e la sospensiva dell’efficacia non riguardano i contratti di collocamento di quote o azioni di OICVM conclusi a distanza tramite internet, sempre che l’investitore sia una persona fisica che agisca per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. A) del suddetto decreto legislativo.

#### **INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE DEI FONDI**

Le quote dei Fondi gestiti da Soprarno SGR collocate non possono essere oggetto di sottoscrizione da parte di soggetti aventi *residenza fiscale statunitense*.

#### **INFORMAZIONI SULL’INVESTIMENTO IN “TITOLI COMPLESSI”**

In relazione alla Comunicazione Consob n. 0097996/14 del 22.12.2014 sulla distribuzione dei prodotti finanziari complessi alla Clientela *retail*, Soprarno SGR ha deliberato che, in considerazione delle caratteristiche dei Fondi appartenenti al Sistema Soprarno , gli stessi non sono da qualificarsi prodotti complessi.



\*\*\*\*\*

## **INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**

### **ERRORI NEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA DEL FONDO**

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione della SGR, in osservanza a quanto disposto dalla Banca d'Italia con il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio del 19 gennaio 2015 e successive modifiche e integrazioni (Titolo V, Capitolo I, Sezione II, par. 4.6, lett. a), ha fissato a 5 (cinque) Euro la misura dell'importo minimo al di sotto del quale la stessa potrà astenersi dal reintegro ai partecipanti in caso di errori di calcolo nel valore unitario della quota del Fondo.

\*\*\*\*\*

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO**

Con riferimento al D. Lgs. 231/2007 *“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo”* (di seguito la *“normativa antiriciclaggio”*), e successive modifiche e integrazioni, e alle disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 7, comma 2 della normativa antiriciclaggio entrate in vigore in data 1 gennaio 2014, la normativa antiriciclaggio ha ampliato la tipologia e quantità delle informazioni di pertinenza della clientela necessarie per adempiere agli obblighi di *“adeguata verifica”*.

Per tale ragione la SGR ha provveduto - e provvederà con frequenza periodica nel corso della durata del rapporto di partecipazione ai fondi - a richiedere al Partecipante (nel caso di rapporto cointestato ad una pluralità di soggetti, tutti i riferimenti dovranno essere intesi al plurale), direttamente o per il tramite del Soggetto incaricato al collocamento di riferimento, tali ulteriori informazioni. Si conferma che le informazioni che saranno rilasciate verranno trattate nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di privacy. In tale ambito, si evidenzia che il conferimento di tali informazioni è obbligatorio ai sensi della normativa antiriciclaggio e che un eventuale rifiuto può comportare non solo l'impossibilità di eseguire eventuali operazioni richieste a valere sulle quote di fondi, ma anche il rimborso, ad iniziativa della SGR, delle quote di fondi, con conseguente restituzione delle disponibilità finanziarie di spettanza del Partecipante. In tal caso la SGR provvederà a liquidare, mediante bonifico bancario su un conto indicato dal Partecipante, il controvalore delle quote di fondi detenute alla data del rimborso. Il bonifico bancario sarà accompagnato da un messaggio che indicherà alla banca presso cui verrà disposto il bonifico che le somme sono state restituite per impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela prescritti dalla normativa antiriciclaggio.

\*\*\*\*\*

**ATTESTAZIONE DI CONSEGNA  
DEL DOCUMENTO INFORMATIVO PER CLIENTI O POTENZIALI CLIENTI  
RELATIVO ALLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO  
(da conservarsi a cura dell'Intermediario)**

Il Cliente \_\_\_\_\_  
(nome e cognome)

dichiara di aver ricevuto il Documento Informativo sulla gestione collettiva del risparmio offerto da Soprarno SGR, contenente l'informativa relativa:

- ai costi ed oneri relativi alla gestione collettiva del risparmio prestato dalla SGR;
- alla classificazione della Clientela, all'eventuale diritto da parte di quest'ultima di richiedere una diversa classificazione;
- agli incentivi;
- alla trattazione dei reclami;
- alla strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini della SGR;
- strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti;
- alla politica di gestione in materia di conflitti d'interesse della SGR.

Luogo e data \_ \_\_\_\_\_

Firma del Cliente